



# Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA TRIBUTARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F., PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. DAMILANO Daniela - Consigliere	Sì
3. GORINO Elvio - Consigliere	Sì
4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	No
5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere	Sì
6. MONDO Marco - Consigliere	Sì
7. OSTINO Ornella - Consigliere	Sì
8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere	Sì
9. RAMIN Riccardo - Consigliere	Sì
10. CALCAGNO Marcello - Consigliere	Sì
11. DE LEO Maurizio - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL SINDACO

### VISTI:

- Il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 3 bis, che ha introdotto l'addizionale comunale all'IRPEF e ha previsto che i Comuni possano determinare, con delibera di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, l'aliquota applicabile alla base imponibile entro il limite massimo dello 0,8%, nonché possano eventualmente disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta al di sotto di una determinata soglia reddituale;
- L'art. 1, c. 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, oggi abrogato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale aveva disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- L'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148, che ha rimosso a decorrere dall'anno 2012 la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF disposta dalla norma di cui al punto precedente, consentendo inoltre di prevedere più aliquote di diverso importo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- L'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- L'art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 dall'art. 1, comma 26, della citata Legge di stabilità 2016;
- La legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per gli enti locali di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà;

### RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2012, con cui veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 26/09/2012;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2017, con cui l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF veniva da ultimo portata alla misura unica e fissa dello 0,5%, senza la previsione di alcuna esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

### CONSIDERATO CHE:

- In base alla normativa sopra richiamata è possibile procedere, per l'anno 2019, ad eventuali aumenti delle aliquote fiscali relative alla addizionale comunale all'IRPEF;
- La competenza per l'adozione della deliberazione di modifica dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è attribuita al Consiglio Comunale dal combinato

disposto dei sopra richiamati art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

- Il termine per l'adozione della delibera di cui al punto precedente è stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27/12/1996, n. 296, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con la previsione che la delibera ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvata successivamente a tale data;
- Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale è oggi ordinariamente previsto, dall'art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al 31 dicembre di ciascun anno solare;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 (pubblicato GU n. 292 del 17/12/2018) è stato disposto il differimento dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato GU n. 28 del 02/02/2019) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

#### **RITENUTO CHE:**

- Occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa addizionale comunale all'IRPEF, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa addizionale comunale all'IRPEF nel bilancio di previsione che sarà approvato con successiva deliberazione di questo Consiglio Comunale;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Si debba quindi confermare il valore unico dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,5%, dall'applicazione della quale aliquota conseguirebbe, secondo le proiezioni effettuate dagli uffici comunali, un gettito complessivo di € 22.000,00, pari quindi alle necessità sopra evidenziate;
- 

#### **PROPONE**

Di confermare, per l'anno 2019, l'unica aliquota inerente l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,5% della base imponibile, senza esenzioni dal pagamento dell'imposta in ragione di determinati limiti reddituali.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale" e, permanentemente salvo modifica delle aliquote e detrazioni così deliberate, in apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale dell'Ente.

\*\*\*

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:  
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Anna Rita CASASSA

\*\*\*

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere:  
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Daniele ZAIA

\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente, che riprende quanto già esposto in occasione della precedente deliberazione;  
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;  
Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

### **DELIBERA**

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

\*\*\*

Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art.* 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to: LUPO Dott. Mario

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : ZAIA Dott. Daniele

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

*N 127 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2019 al 01/05/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, li 16/04/2019

Il Segretario Comunale  
F.to ZAIA Dott. Daniele

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-mar-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, li 16/04/2019

Il Segretario Comunale  
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ZAIA Dott. Daniele